

0464 678741

COPIA



COMUNE DI ALA
(Provincia di Trento)

CONSORZIO DEI
COMUNI TARENTINI

Protocollo n. PROT-07-0004822

Data: 18/12/07

N. pagine: 16

1 di 1

 ARRIVO PARTENZA

N. 188 Registro delibere

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Adozione provvedimenti per il contenimento degli inquinanti atmosferici nelle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di legge per PM10 e biossido di azoto durante le stagioni invernali del biennio 2007-2008, 2008-2009

L'anno duemilasette, addì ventuno del mese di novembre ad ore 09.30 presso la Sala Riunioni, a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori

TOMASONI
BRUNI
LORENZINI
TOMASONI
TOMASONI
ZENDRI

GIULIANA
EGIDIO
LUIGINO
MATTEO
PIERLUIGI
ROBERTO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale: dr. MOZ GIAN ANDREA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.a **TOMASONI GIULIANA** nella sua qualità di **sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

0464 678741

Premesso che :

- con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono state recepite le direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE e conseguentemente stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;

- in forza dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 351/1999, le Regioni e le Province autonome sono tenute a definire piani d'azione contenenti misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

- a livello provinciale, il decreto del Presidente della Provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. dispone all'art. 2, comma 1 che la Giunta Provinciale esercita le funzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/1999; i provvedimenti adottati dalla Giunta Provinciale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano attività da essi considerate;

- in attuazione della normativa citata, la Provincia Autonoma di Trento ha posto in atto da tempo un complesso di misure volte al risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione della concentrazione di PM 10 nel territorio provinciale, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

- in particolare, con deliberazione n. 2051 di data 21.09.2007 la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Provinciale di tutela della qualità dell'aria, che costituisce lo strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d'intervento volte a garantire il mantenimento della qualità dell'aria ambiente nella Provincia di Trento, laddove è buona, ed il suo miglioramento nei casi in cui siano stati individuati elementi di criticità;

- altro strumento di programmazione concertata è rappresentato dall'accordo di programma sulla qualità dell'aria, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2508 del 29 ottobre 2004, nonché i piani di azione adottati negli ultimi anni, che prevedevano misure emergenziali e permanenti nel periodo invernale;

- in correlazione con l'accordo di programma sulla qualità dell'aria, è stata avviata dai soggetti interessati, una serie di interventi e di iniziative in materia di mobilità sostenibile, di promozione dei veicoli a basso impatto ambientale, di risparmio energetico e di edilizia sostenibile, nonché sotto il profilo della conoscenza e della comunicazione;

- nel frattempo in data 7 febbraio 2007 è stato sottoscritto l'accordo tra le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, le Province di Trento e Bolzano e la Repubblica e Cantone del Ticino per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, attuando azioni coordinate e strutturali su tutto il bacino del fiume Po;

- in data 7 settembre 2007, l'Assessorato Provinciale all'Urbanistica ed Ambiente ha promosso un incontro di carattere tecnico-informativo ed ha presentato alle amministrazioni comunali trentine una proposta di piano in forma di bozza per il contenimento delle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di legge da parte dei seguenti inquinanti: PM10 - particolato sottile con diametro inferiore a 10 micron

+

0464 678741

e NO₂ – biossido di azoto, relativo ai periodi novembre 2007 – marzo 2008 e novembre 2008 – marzo 2009;

- successivamente in data 10 ottobre 2007 con provvedimento n. 164, la Giunta Comunale ha deliberato l'adesione alla proposta di piano d'azione, anche se parzialmente, rinviando a successivo provvedimento la fissazione delle modalità ed i vincoli finalizzati all'attuazione del citato piano sul territorio comunale;

- in data 26 ottobre 2007 con deliberazione n. 2350 la Giunta Provinciale ha adottato definitivamente il piano d'azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici per i periodi novembre 2007 – marzo 2008 e novembre 2008 – marzo 2009, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente provvedimento;

Visto ed esaminato il piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici, approvato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 26 ottobre 2007 con deliberazione n. 2350, il cui periodo di applicazione riguarda il prossimo biennio con attuazione temporale dei provvedimenti dal 01.11.2007 al 31.03.2008 e dal 01.11.2008 al 31.03.2009;

Considerato che tale piano rientra nelle linee di azione ritenute necessarie per orientare e coordinare in modo sinergico gli obiettivi e gli interventi fissati dall'accordo tra le Regioni della pianura padana e le provincie autonome per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto persegue le politiche di sostegno e di sviluppo del trasporto pubblico locale; inoltre definisce e adotta le limitazioni progressive della circolazione dei veicoli più inquinanti, in modo da accelerare il rinnovamento del parco macchine ed orientare il mercato nella direzione di tipologie di veicoli a minore impatto ambientale, promovendo ed agevolando l'installazione di filtri antiparticolato od analoghi dispositivi di riduzione delle emissioni;

Atteso che l'obiettivo del piano nel breve periodo è quello di ridurre gli episodi di inquinamento acuto che si verificano soprattutto nel periodo invernale, quello più critico per la qualità dell'aria a causa delle sfavorevoli condizioni di ristagno degli inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera, mentre quello a lungo termine è finalizzato al raggiungimento entro il 2010 del blocco su tutto il territorio provinciale di tutti i veicolo Euro 0 dei veicoli diesel Euro 1, del blocco di tutti i veicoli diesel che non montano dispositivi di abbattimento delle polveri e del blocco dei ciclomotori e motocicli non conformi alla normativa Euro 1;

Rilevato che il piano di azione biennio 2007-2008 e 2008-2009 adottato dalla Giunta Provinciale prevede:

0464 678741

1. **provvedimenti di tipo generale** – con interventi adottati dai comuni riguardanti le attività diffuse sul territorio, che contribuiscono in modo rilevante sulla qualità dell'aria, in particolare:
 - introdurre o estendere il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui della potatura, ecc.) senza alcun tipo di deroga;
 - prevedere il rigoroso rispetto delle massime temperature negli edifici di proprietà comunale, anche attraverso l'individuazione di un unico responsabile e la sensibilizzazione di tutti gli utilizzatori delle strutture;
 - raccomandare alla cittadinanza il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici. I valori di riferimento sono previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m. (18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici di categoria E.8 "attività industriali e artigianali" e 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie);
 - eseguire o incrementare le attività di lavaggio delle strade al fine di evitare l'accumulo di polveri lungo le piattaforme stradali;
 - disporre che la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi, giardini, ecc., sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umido;
 - programmare almeno una giornata, possibilmente in accordo con le altre Regioni del bacino padano, di fermo totale del traffico dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con riferimento ai veicoli, motocicli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico; in particolare per il periodo critico 2007-2008 è già stata individuata come data indicativa il 30 marzo 2008;
2. **provvedimenti di limitazione del traffico** – con interventi adottati dai comuni con più di 4.000 abitanti, rientranti nella zona di risanamento della zonizzazione provinciale, i quali provvedono ad individuare l'area, all'interno del rispettivo territorio, nell'ambito della quale si applicano le limitazioni alla circolazione a fasce orarie, tenuto conto della struttura urbanistica e viabilistica degli agglomerati urbani, disponendo, se del caso, anche il blocco della circolazione alle strade provinciali o ex statali per le tratte ricadenti all'interno del centro abitato, in presenza di viabilità alternativa o di circonvallazioni con le stesse caratteristiche di quelle inibite al traffico, in modo che tale misura garantisca il flusso veicolare di collegamento o di trasferimento a livello sovracomunale;
3. **provvedimenti di emergenza** – con interventi, adottati dai comuni con più di 4.000 abitanti previsti nella zonizzazione provinciale, in forma coordinata ed in collegamento con il Consorzio dei Comuni costituendo un Nucleo operativo di coordinamento, che prevedono ulteriori misure di limitazione della circolazione nel caso di prolungato superamento dei valori limite e delle soglie degli inquinanti atmosferici, previsti dalla normativa vigente;
4. **misure complementari** – con interventi adottati dai comuni per promuovere iniziative a carattere educativo e di sensibilizzazione nell'ambito del proprio territorio;

Visto che la qualità dell'aria è costantemente monitorata ed ogni superamento dei limiti di legge, rilevato dalle centraline poste sul territorio provinciale, viene comunicato tempestivamente dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente alla cabina di regia coordinata dal Consorzio dei Comuni Trentini, la quale provvede ad informare i comuni aderenti al piano e gli organi di informazione;

f

0464 678741

Atteso che il piano prevede la possibilità, per i comuni di determinare la zonizzazione all'interno del proprio territorio, nell'ambito della quale si applicano le limitazioni della circolazione, tenuto conto della struttura urbanistica e viabilistica degli agglomerati urbani;

Vista la tipologia di viabilità interna al territorio, costituita principalmente da brevi tratti di strade comunali, diramazioni della viabilità provinciale principale, e considerato che la scarsa efficacia delle misure di blocco del traffico, a fronte di un superamento dei limiti di polveri sottili, non ha evidenziato nei precedenti periodi di applicazione delle limitazioni una ragionevole proporzione rispetto ai disagi indotti ai cittadini;

Considerato che il nuovo piano di azione non disciplina le esclusioni dal divieto di circolazione, in quanto i comuni interessati possono prevedere deroghe specifiche, purché compatibili con gli obiettivi fissati; a tal fine i comuni possono concordare, con il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini, misure derogatorie atte a garantire criteri di uniformità;

Considerato che con la citata deliberazione giunta n. 164 del 10 ottobre 2007 l'Amministrazione comunale ha deciso di aderire alla proposta di piano d'azione, anche se parzialmente, non applicando i provvedimenti di limitazione del traffico a fasce orarie per particolari categorie di veicoli, ma adottando solamente le limitazioni della circolazione degli autoveicoli in situazioni di emergenza cioè nel caso di prolungato superamento dei valori limite e delle soglie di inquinamento atmosferico - su indicazione del Nucleo operativo di coordinamento - ed introducendo interventi riguardanti le attività diffuse sul territorio che contribuiscono in modo rilevante sulla qualità dell'aria, come già attuato negli anni passati;

Ritenuto quindi, sulla base della disomogeneità del territorio comunale, della zonizzazione provinciale e dell'applicazione delle misure di limitazione del traffico da parte dei comuni limitrofi, di puntare maggiormente sul coinvolgimento dei cittadini con informazioni e proposte mirate alla sensibilizzazione, formazione ed educazione, istituendo anche più giornate, rispetto a quanto proposto dal piano d'azione, durante le quali realizzare le "domeniche ecologiche";

Considerato che in data 29 ottobre 2007 la Giunta Comunale ha deciso di applicare i provvedimenti di limitazione della circolazione degli autoveicoli in situazione di emergenza nel caso di prolungato superamento dei valori limite e delle soglie di inquinamento atmosferico, interessando la viabilità di Ala capoluogo e delle frazioni;

Ritenuto pertanto di adottare parzialmente il piano di azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici per il periodo da novembre 2007 a marzo 2008 e da novembre 2008 a marzo 2009 così come approvato alla Giunta Provinciale in data 26 ottobre 2007, al fine di permettere l'applicazione dei provvedimenti e delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di riduzione degli episodi di inquinamento acuto, che si verificano in particolar modo nella stagione invernale e rendere efficaci le azioni per il miglioramento della qualità dell'aria definite dall'accordo tra le Regioni della pianura padana e le province autonome;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta del presente atto;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a' sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e succ. mod., stante

0464 678741

l'urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti, relativi alle misure per il contenimento degli inquinanti atmosferici;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria dell'ambiente";

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

Visto il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. e s.m. ed in particolare l'articolo 2 (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

Visto il piano provinciale di tutela della qualità dell'aria, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2051 di data 21 settembre 2007;

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 dd. 16.02.1994 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi;

DELIBERA

1. di adottare parzialmente il piano di azione, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2350 di data 26 ottobre 2007, costituito da provvedimenti di tipo generale per tutto il periodo di durata del piano, con interventi riguardanti attività diffuse sul territorio, che contribuiscono in modo rilevante sulla qualità dell'aria, da provvedimenti di limitazione del traffico con interventi di blocco della circolazione in fasce orarie, da provvedimenti di emergenza con ulteriori misure di limitazione della circolazione nel caso di prolungato superamento dei valori limite e delle soglie di inquinanti atmosferici, da misure complementari con iniziative di carattere educativo e di sensibilizzazione nell'ambito del territorio;
2. di stabilire la validità del piano di azione per il territorio del Comune di Ala per il prossimo biennio a partire dal 25 novembre 2007 sino al 31 marzo 2007 e dal 1 novembre 2007 al 31 marzo 2008;
3. di adottare i provvedimenti di tipo generale prevedendo interventi riguardanti le attività diffuse sul territorio, che contribuiscono in modo rilevante sulla qualità dell'aria, in particolare:

0464 678741

- introdurre ed estendere il divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui della potatura, ecc.) senza alcun tipo di deroga;
- disporre il rigoroso rispetto delle massime temperature negli edifici di proprietà comunale, anche attraverso l'individuazione di un unico responsabile e la sensibilizzazione di tutti gli utilizzatori delle strutture;
- raccomandare alla cittadinanza il rigoroso rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici. I valori di riferimento sono previsti dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m. (18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici di categoria E.8 "attività industriali e artigianali" e 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici delle altre categorie);
- eseguire o incrementare le attività di lavaggio delle strade al fine di evitare l'accumulo di polveri lungo le piattaforme stradali, compatibilmente con le condizioni meteo;
- disporre che la pulizia di strade, piazzali, marciapiedi, giardini, ecc., sia effettuata solo mediante raccolta e spazzamento ad umido;
- individuare una giornata, possibilmente concordata con le altre Regioni del bacino padano, di fermo totale del traffico dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con riferimento ai veicoli, motocicli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico; per il periodo critico 2007-2008, in particolare, è già stata individuata come data indicativa il 30 marzo 2008;

4. di adottare unicamente i provvedimenti di emergenza con misure di limitazione della circolazione, come di seguito indicato, nel caso di prolungato superamento (6 giorni consecutivi) dei valori limite e delle soglie degli inquinanti atmosferici in almeno due stazioni di monitoraggio dei comuni coinvolti dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, su indicazione del Nucleo operativo di coordinamento:

Periodo	Orario	Giorni	Veicoli soggetti a limitazioni
dal 25-11-2007 al 31-03-2008	dalle ore 7,00 alle ore 19,00	tutti i giorni esclusi sabato e domenica	tutti i veicoli Euro 0 i veicoli diesel Euro 1 i motocicli e ciclomotori Euro 0
dal 01-11-2008 al 31-03-2009	dalle ore 7,00 alle ore 19,00	tutti i giorni esclusi sabato e domenica	tutti i veicoli Euro 0 i veicoli diesel Euro 1 i motocicli e ciclomotori Euro 1

5. di applicare i provvedimenti di limitazione della circolazione, in situazioni di emergenza nel caso di prolungato superamento dei valori limite e delle soglie degli inquinanti atmosferici, su tutte le strade di competenza comunale all'interno del territorio amministrativo del Comune di Ala (viabilità urbana di Ala capoluogo e delle frazioni);
6. di adottare le misure complementari promuovendo iniziative a carattere educativo e di sensibilizzazione, coinvolgendo le strutture scolastiche ed associazionistiche presenti nell'ambito del territorio comunale;
7. di individuare 5 giornate nel periodo di validità del piano per la stagione 2007-2008, in cui realizzare le manifestazioni "domeniche senza auto" con blocco della circolazione nel perimetro del centro storico di Ala;
8. di consentire la deroga al divieto di circolazione ai seguenti mezzi:

0464 678741

- a) autobus per il trasporto pubblico e scolastico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza, da noleggio e taxi;
 - b) autoveicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso pubblico e dei medici, veterinari e operatori sanitari in visita d'urgenza;
 - c) ambulanze, autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie e per il ritiro di prelievi ematici;
 - d) autoveicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;
 - e) autoveicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti;
 - f) autoveicoli adibiti a trasporto del pane, latte e generi alimentari deperibili;
 - g) autoveicoli adibiti a servizi funerari e veicoli dei familiari del defunto;
 - h) autoveicoli adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale ed adattamenti;
 - i) autoveicoli destinati all'assistenza domiciliare;
 - j) autoveicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
 - k) autoveicoli delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali;
 - l) autoveicoli delle Società che gestiscono servizi pubblici in caso di interventi urgenti ed inderogabili;
 - m) autoveicoli con alimentazione a GPL o metano o bifuel (benzina-metano, benzina-GPL), elettrici o ibridi regolarmente omologati;
 - n) autoveicoli privati utilizzati dal personale provinciale e comunale durante lo svolgimento di attività di ispezione ambientale o di servizi di reperibilità provinciale connessa all'attività di protezione civile comprovate da dichiarazione del rispettivo Dirigente;
 - o) autoveicoli con almeno tre persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
 - p) autoveicoli omologati per due posti con due persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
 - q) autoveicoli adibiti al trasporto merci o al trasporto promiscuo, mezzi d'opera, autoveicoli ad uso speciale, autoveicoli per trasporti specifici;
9. di informare i cittadini in merito alle iniziative intraprese ed alle modalità operative di attuazione del piano di azione a mezzo comunicati stampa, con esposizione agli albi frazionali ed informazione sul sito internet del Comune;
10. di dare atto che dovranno essere emanate successive ordinanze sindacali per la puntuale definizione dell'esecuzione dei provvedimenti adottati;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a' sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 04.11.1993, n. 1 e succ. mod..

9

0464 678741

SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico;
Vista la proposta di deliberazione relativa all'adozione dei provvedimenti per il contenimento degli inquinanti atmosferici nelle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di legge per pm10 e biossido di azoto durante le stagioni invernali del biennio 2007-2008 e 2008-2009

Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in premessa.

Ala, li 21 NOV 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Massimo Castelli

0464 678741

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA

Verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, accertata la giusta imputazione, si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa e si registra l'impegno alla funzione _____ servizio _____
 intervento _____ del bilancio di previsione 2007 in conto
 residui/competenza - n. impegno _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
 F.to dott. Baldassarri Maria Grazia

IL SINDACO
 f.to Tomasoni Giuliana

IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to dott. Gian Andrea Moz

COMUNE DI ALA

Copia conforme all'originale composta di n. 10 pagineAla, li 26 NOV 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
 dr. Gian Andrea Moz



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio

per rimanervi fino a tutto

dal 26 NOV 2007il - 6 DIC 2007


IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to dr. Gian Andrea Moz

Invio ai Capigruppo in data 26 NOV 2007 prot. n. 21467

Deliberazione divenuta esecutiva il 21 NOV 2007
 ai sensi del 2° comma dell'art. 54 della L.R. 1/93.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
 f.to dr. Gian Andrea Moz

0464 678741

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ALA-AVIO**

Piazza San Giovanni, 1 - 38061 ALA (TN)

E-mail: vigili@comune.ala.tn.it

Tel. 0464/678702 - Fax 0464/678707

**ORDINANZA***Flauto***PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA VIABILITA'**

R.O. n. 103/2007

Prot. 850

OGGETTO: Limitazioni al traffico per il superamento e/o il rischio di superamento dei livelli di inquinamento atmosferico ed altre disposizioni per il contenimento degli inquinanti atmosferici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con D.M. di data 02 aprile 2002, n. 60, relativo al recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, ossido e biossido di azoto, particelle di piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, sono stati stabiliti fra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. di data 04 agosto 1999, n. 351 i valori limite, le soglie d'allarme ed il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti con margini di tolleranza che decresceranno di anno in anno;

ATTESO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 164 di data 10 ottobre 2007, ha aderito al piano di azione per il contenimento delle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di legge da parte dei seguenti inquinanti: PM10 - particolato sottile con diametro inferiore a 10 micron e NO₂ - biossido di azoto, per le stagioni invernali 2007 / 2008 e 2008 / 2009, che verrà adottato dalla Giunta Provinciale, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

VISTA la deliberazione n. 2350 di data 26 ottobre 2007 con la quale la Giunta Provinciale ha adottato il Piano di Azione per il contenimento degli inquinanti atmosferici per i periodi novembre 2007 - marzo 2008 e novembre 2008 - marzo 2009, ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351;

VISTA la deliberazione giuntale n. 188 di data 21 novembre 2007, immediatamente esecutiva, di adozione parziale del piano di azione, specifico per il territorio comunale per il periodo 25 novembre 2007 - 31 marzo 2008, che definisce i provvedimenti di tipo generale su attività diffuse nel territorio, che contribuiscono in modo rilevante sulla qualità dell'aria, i provvedimenti di emergenza con misure di limitazione della circolazione nel caso di prolungato superamento per 6 giorni consecutivi dei valori limite e delle soglie di inquinanti atmosferici misurati in almeno due stazioni di monitoraggio dei comuni coinvolti dall'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, e le misure complementari con iniziative di carattere educativo e di sensibilizzazione nell'ambito del territorio;

VISTO che il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria si verifica principalmente nelle aree urbane con maggiore numero di abitanti e densità di popolazione e dove sono localizzate infrastrutture, attività produttive e commerciali con strade di comunicazione tali da indurre elevati livelli di traffico;

CONSIDERATO che traffico ed energia costituiscono i settori responsabili, congiuntamente, della quota di gran lunga preponderante di emissioni in atmosfera, sia per quanto riguarda gli inquinanti tradizionali, che i gas serra;

0464 678741

RILEVATO che durante la stagione invernale ed in situazioni di forte stabilità atmosferica con assenza di ventilazione e precipitazioni, si creano condizioni tali da comportare frequenti e ripetuti superamenti dei limiti medi giornalieri;

CONSIDERATO che il superamento delle soglie di inquinamento tali da richiedere la messa in atto dei provvedimenti di emergenza, viene determinato sulla base dei monitoraggi effettuati dalla rete provinciale di controllo della qualità dell'aria gestita dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (A.P.P.A.);

CONSIDERATO che in caso di prolungato superamento per oltre sei giorni consecutivi per l'inquinante PM 10, del limite di media giornaliera di 50 microgrammi/metrocubo, rilevato in almeno due delle stazioni di monitoraggio presenti nei comuni della zona A, il Nucleo operativo di coordinamento previsto al punto 2.4.2. del Piano di azione 2007-2008, formula, durante il settimo giorno, le indicazioni, tenendo conto della prevedibile durata del fenomeno e delle previsioni meteo, in base alle quali i comuni rientranti nella zonizzazione provinciale assumono le ulteriori misure di limitazione della circolazione a partire dall'ottavo giorno;

RITENUTO conseguenziale adottare, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano di azione suddetto, alcuni provvedimenti restrittivi a contrasto dell'innalzamento dei limiti degli inquinanti atmosferici, in particolare:

- il divieto di circolazione di tutti i veicoli Euro 0, dei veicoli diesel Euro 1, dei motocicli e ciclomotori Euro 0, tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 19,00, per tutto il periodo compreso tra il 25 novembre 2007 ed il 31 marzo 2008, nel caso di prolungato superamento per oltre sei giorni consecutivi delle soglie previste, rilevato in almeno due delle stazioni di monitoraggio presenti nei comuni della zona A;
- il divieto di bruciare all'aperto residui vegetali (sterpaglie, residui della potatura, sfalci, ecc.) senza alcun tipo di deroga;

VISTA la delega di funzioni gestionali n. 452 datata 02.01.2007 del Sindaco di Ala;

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002, n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2508 del 29 ottobre 2004 relativa all'approvazione dell'Accordo di programma sulla qualità dell'aria;

VISTI l'art. 5, comma 3, e gli artt. 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità;

STABILITO, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura dell'Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, che l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza dei cittadini;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ORDINA

0464 678741

dal 25 novembre 2007 al 31 marzo 2008

in caso di prolungato superamento per 6 giorni consecutivi dei valori limite e delle soglie dell'inquinante PM 10, rilevato in almeno due stazioni di monitoraggio presenti sul territorio provinciale, sentito il Nucleo operativo di coordinamento:

1. Istituzione del divieto di transito

dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni - a tutti i veicoli Euro 0, ai veicoli diesel Euro 1, ai motocicli e ciclomotori Euro 0,

su tutte le strade di competenza comunale (viabilità urbana di Ala capoluogo e delle frazioni);

su tutto il territorio comunale :

2. il divieto di bruciare

all'aperto i residui vegetali (sterpaglie, residui della potatura, sfalci, ecc.) senza alcun tipo di deroga.

Sono escluse dal divieto di transito le seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus per il trasporto pubblico e scolastico e veicoli adibiti a trasporto pubblico da piazza, da noleggio e taxi;
- b) autoveicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso pubblico e dei medici, veterinari e operatori sanitari in visita d'urgenza;
- c) ambulanze, autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie e per il ritiro di prelievi ematici;
- d) autoveicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali;
- e) autoveicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti;
- f) autoveicoli adibiti a trasporto del pane, latte e generi alimentari deperibili;
- g) autoveicoli adibiti a servizi funerari e veicoli dei familiari del defunto;
- h) autoveicoli adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale ed adattamenti;
- i) autoveicoli destinati all'assistenza domiciliare;
- j) autoveicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- k) autoveicoli delle Amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali;
- l) autoveicoli delle Società che gestiscono servizi pubblici in caso di interventi urgenti ed inderogabili;
- m) autoveicoli con alimentazione a GPL o metano o bifuel (benzina-metano, benzina-GPL), elettrici o ibridi regolarmente omologati;
- n) autoveicoli privati utilizzati dal personale provinciale e comunale durante lo svolgimento di attività di ispezione ambientale o di servizi di reperibilità provinciale connessa all'attività di protezione civile comprovate da dichiarazione del rispettivo Dirigente;
- o) autoveicoli con almeno tre persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
- p) autoveicoli omologati per due posti con due persone a bordo, sempre presenti durante la marcia;
- q) autoveicoli adibiti al trasporto merci o al trasporto promiscuo, mezzi d'opera, autoveicoli ad uso speciale, autoveicoli per trasporti specifici;

Sono temporaneamente sospese tutte le altre ordinanze in contrasto con la presente.

La presente ordinanza entra in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che deve essere posta in opera e periodicamente aggiornata secondo le esigenze sopradescritte a cura del cantiere comunale, su indicazione del Servizio Tecnico Urbanistico, dandone avviso al locale Corpo di Polizia Municipale.

0464 678741

Il Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a consentire deroghe alla presente ordinanza, purché limitate e compatibili con gli obiettivi del Piano di azione e che siano correlate ad interessi pubblici, ovvero comprovate situazioni di emergenza, o dovute a stato di necessità o comunque ad altre motivate circostanze non fronteggiabili in tempi successivi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa ex art. 7, comma 13, del vigente Nuovo Codice della Strada.

L'inosservanza delle prescrizioni previste diverse da quelle regolamentate dal vigente Nuovo Codice della Strada sono punite con le sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti comunali vigenti.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio e agli albi frazionali,
- apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
- comunicazione, data la particolarità e specificità del provvedimento, agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;
- pubblicazione sul sito Internet del Comune di Ala.

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza, per quanto riguarda il divieto di circolazione veicoli, ciclomotori e motocicli in caso di prolungato superamento delle soglie previste per oltre sei giorni, avverrà a seguito di rientro nei limiti per particolari condizioni climatiche e sarà resa nota mediante rimozione della specifica tabella segnaletica.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, nonché dell'art. 29 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n.285, nonché dell' art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La polizia municipale e gli altri organi di cui all' art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

Ala, 23 novembre 2007



IL COMANDANTE
dott. Luigi Cristiano